

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 144 del 27 dicembre 2011**

**OGGETTO:** *Annullamento della Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 14 gennaio 2011 di indizione della procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reti per chirurgia, limitatamente ai Lotti di gara dal n. 1 al n. 14.*

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni uni personale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturato a debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 28/12/2003, tra l'altro :
  - il comma 15 , sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. del 15/03/2011, che stabilisce : "la So.Re.Sa. , centrale unica di acquisto , è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO."
  - Il comma 16 che stabilisce : " la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO. le procedure acquisitive in essi stabiliti";
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma

So.Re.Sa. Spa – con unico Socio    Tel. 081 2128174  
Sede legale:                                FAX 081 7500012  
Centro Direzionale Isola C1            www.soresa.it  
80143 Napoli

Capitale sociale                            Euro 500.000,00  
Interamente versati  
Codice Fiscale, Partita  
I.V.A. ed iscrizione al  
Registro delle Imprese di  
Napoli 04786681215

180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.A. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante " Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti" con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

#### CONSIDERATO

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 14 gennaio 2011 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reti per chirurgia, suddivisa in n. 15 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, ad esclusione del lotto n. 15, per il quale è stato previsto il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con Determinazione del Direttore Generale n. 29 del 2 marzo 2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:  
Presidente Dr.ssa Lucia Roncetti, Direttore Operativo So.Re.Sa. Spa.;  
Componente Dr. Ettore Borsi, Direttore U.O. Chirurgia Generale, A.O. "S.Sebastiano" di Caserta;  
Componente Dr. Maurizio Castriconi, Direttore U.O. Chirurgia D'Urgenza A.O." Cardarelli" di Napoli;
- che la Commissione giudicatrice - avendo rilevato, in sede di verifica della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti ed in merito soprattutto all'esame di alcuni parametri previsti nel Disciplinare di gara per la valutazione qualitativa delle offerte, alcune criticità interpretative dovute alla difformità di unità di misura utilizzate dalle Ditte partecipanti per esprimere detti parametri - si era riservata di attribuire i relativi punteggi tecnici, ritenendo preliminarmente necessario acquisire la consulenza di uno specialista esperto in biomateriali, al fine di interpretare in senso univoco e convertire in valori uniformi di riferimento i citati parametri;
- che, all'uopo, con Determinazione del Direttore Generale n. 53/2011 si è provveduto alla nomina di detto consulente tecnico, conferendo l'incarico all'Ing. De Santis;

So.Re.Sa. Spa – con unico Socio  
Sede legale:  
Centro Direzionale Isola C1  
80143 Napoli

Tel. 081 2128174  
FAX 081 7500012  
www.soresa.it

Capitale sociale  
Euro 500.000,00  
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita  
IVA ed iscrizione al  
Registro delle Imprese  
Napoli 04786681215

- che, successivamente, con Determinazione del Direttore Generale n. 74 del 25 luglio 2011, si è reso necessario modificare la composizione della Commissione giudicatrice, atteso che la dott.ssa Roncetti – Presidente del seggio di gara - è stata collocata in distacco presso la Struttura Commissariale della Regione Campania a far data dal 19 luglio 2011, e pertanto si è provveduto alla sostituzione della stessa con la Dott.ssa Paola Di Capua, Dirigente Farmacista di Soresa;

#### RILEVATO

- che, acquisita al Protocollo Soresa il 13 giugno 2011 con il n.ro E006175 la relazione tecnica del citato consulente, relazione propedeutica alle operazioni di attribuzione dei punteggi da parte delle la Commissione giudicatrice, i componenti della stessa, esprimendo un non uniforme avviso circa la metodologia da seguire ai fini dell'assegnazione dei punteggi qualitativi, hanno ravvisato la necessità di chiedere alla Stazione Appaltante indicazioni al riguardo, giusta verbale di gara n. 14 del 26.10.2011;

- che la Stazione Appaltante ha provveduto, con nota prot. U013612 del 10.11.2011, a richiedere al consulente legale di Soresa, Avv. Di Bonito, parere in merito a detta problematica, acquisito al prot. Soresa 13971 del 18/11/2011;

#### TENUTO CONTO

- che, da una riesame del disciplinare di gara, emerge che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, la *lex specialis*, con riguardo ai lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede parametri di valutazione estremamente ampi, privi di una opportuna ripartizione di dettaglio in ulteriori sub parametri con relativi sub pesi ponderali, né indica una specifica metodologia o criteri di indirizzo cui la commissione di gara dovrà attenersi ai fini dell'assegnazione del punteggio massimo previsto;

- che Il disciplinare, così formulato, non appare conforme alle disposizioni dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, il quale impone una rigorosa predeterminazione, già in sede di redazione degli atti di gara, delle regole cui la commissione di gara deve attenersi nella valutazione qualitativa delle offerte, scongiurando per tale via la possibile lesione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di *par condicio* dei concorrenti derivante da un incontrollato margine di apprezzamento discrezionale e da attività che non trovino il loro sostrato motivazionale in puntuali prescrizioni della *lex specialis*;

- che, come statuito dal giudice amministrativo, "La completa ed esauriente fissazione di tutti i criteri e sub - criteri, con i relativi pesi o punteggi e sub - pesi o sub - punteggi utilizzati per la valutazione delle offerte costituisce il concreto strumento di legalità dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura di scelta del contraente, idonea ad assicurare sia la *par condicio* di tutti i concorrenti, sia la necessaria trasparenza delle scelte operate" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 2959);

- che la lacuna del bando non appare sanabile mediante indicazioni postume, peraltro effettuate a buste aperte, pena la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;

**VISTO**

- L'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990;

**RITENUTO**

- che devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento della Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 14 gennaio 2011 con la quale era stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reti per chirurgia e del disciplinare di gara limitatamente ai lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

-pertanto di dare corso alla procedura di gara esclusivamente con riguardo al lotto n. 15, per il quale è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs. n. 163/2006.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02 2011,

**DETERMINA**

**1 - DI ANNULLARE**, per i motivi esposti in narrativa, la Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 14 gennaio 2011 con la quale era stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reti per chirurgia ed il disciplinare di gara limitatamente ai lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

**2 - DI DARE CORSO** alla procedura di gara esclusivamente con riguardo al lotto n. 15, per il quale è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs. n. 163/2006;

**3- DI DARE COMUNICAZIONE**, ai sensi dell'art. 79 del D.lgs.163/06, agli operatori economici interessati, dell'esito della procedura di che trattasi.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Tancredi

